N. TAR	2016 – 70
N. PROTOCOLLO	125342 RU del 7/11/2016
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI – Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Avviso concernente la sentenza del 30 giugno 2016 nella causa T-424/13 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sull'Avviso in oggetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 398 del 28/10/2016.

Al riguardo, si fa presente che il Tribunale dell'Unione europea ha annullato, nella sentenza del 30 giugno 2016, nella causa T-424/13 *Jinan Meide Casting Co. Ltd contro Consiglio*, il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari tra l'altro della Repubblica popolare cinese nei confronti del produttore esportatore cinese "Jinan Meide Casting Co. Ltd".

Pertanto, i dazi antidumping definitivi corrisposti a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 sulle importazioni nell'Unione europea di accessori di ghisa malleabile, classificati al codice TARIC 7307 1910 10 e originari della Repubblica popolare cinese, prodotti da "Jinan Meide Casting Co. Ltd." (codice addizionale TARIC B336), e i dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 debbono essere rimborsati o sgravati su richiesta degli interessati, a norma della vigente legislazione doganale.

In proposito, si rimanda a quanto comunicato da questa Direzione Centrale con nota prot. n.121620 RU del 27/10/2016, concernente un altro analogo annullamento del dazio antidumping a seguito di Sentenza, per precisare che in senso generale e salvo diverse disposizioni, ogniqualvolta vengono emesse sentenze della specie da parte dei giudici dell'UE che aboliscono dazi antidumping, gli Uffici devono trattare ai sensi dell'art. 117 del CDU le eventuali istanze di rimborso presentate dagli operatori, e concedere il rimborso (tenendo in debita considerazione le disposizioni di cui all'art. 121 del CDU) solo ed esclusivamente nel caso in cui tali sentenze siano divenute definitive e siano state apportate le conseguenti modifiche alla TARIC da parte dei competenti servizi della CE.

Per ulteriori informazioni, si rimanda quindi alla lettura del predetto Avviso della Commissione e della citata nota prot. n. 121620 RU del 27/10/2016, allegate alla presente comunicazione.

Per il Dirigente ad interim Il Funzionario Delegato* F.to Dott.ssa Paola Paliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93
*Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 e in virtù dell'atto n.468/RI dell'11/1/2016